

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 126/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 083/CGF – RIUNIONE DEL 27 NOVEMBRE 2009

Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Dr. Lucio Molinari, Dr. Antonio Patierno - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.C.D. SETTIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIGNOR DEL VECCHIO MICHELE SEGUITO GARA CHIERI/SETTIMO DEL 15.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 18.11.2009)

Con ricorso del 19.11.2009, la A.C.D. Settimo ha impugnato il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha sanzionato il proprio allenatore, signor Michele Del Vecchio, per 3 gare effettive, con motivazioni contenute nel Com. Uff. n. 74 del 18.11.2009.

La ricorrente, nei propri motivi di doglianza, ha genericamente dedotto la non corrispondenza dei fatti, così come descritti dal direttore di gara alla realtà, e per tale motivo ha chiesto di rivedere e rivalutare la sanzione comminata.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla società, gli episodi contestati al proprio tesserato risultano incontrovertibilmente provati attraverso la lettura del referto arbitrale dove sono descritti, con estrema chiarezza, i comportamenti illeciti tenuti dal Del Vecchio nei confronti dell’Arbitro.

A nulla rilevano, quindi, le allegazioni difensive della reclamante, tendenti esclusivamente ad insinuare dubbi in merito al verificarsi dei fatti.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Giova peraltro sottolineare, come da consolidata giurisprudenza della C.G.F., la peculiarità della figura dell’allenatore, differenziandola da quella del calciatore; quest’ultimo vive l’evento agonistico incontro-scontro in prima persona sul campo, un allenatore non può farsi trascinare dall’emotività della situazione, dovendo assolvere a compiti diametralmente opposti rispetto a quelli agonistici.

Per tali motivi viene ritenuta congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Settimo di Pescantina (Verona) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.S. DERUTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ALESSIO CIURNELLI

SEGUITO GARA FORCOLI/DERUTA DEL 15.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 18.11.2009)

Con delibera del 18.11.2009, Com. Uff. n. 74 in pari data, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, in relazione alla gara del 15.11.2009 Forcoli/Deruta, infliggeva al calciatore Ciurnelli Alessio la squalifica per 3 giornate di gara perché: “espulso per avere rivolto all’Arbitro espressione offensiva, uscendo dal terreno di gioco reiterava la condotta profferendo all’indirizzo del direttore di gara altra espressione offensiva”.

Avverso la decisione presentava reclamo la società A.S. Deruta la quale chiedeva una riduzione della squalifica sostenendo la scarsa rilevanza dell’episodio e la giovane età del calciatore.

Le doglianze difensive meritano, a giudizio della Corte, accoglimento, sia pure per motivi diversi da quelli addotti.

Le espressioni indirizzate dal Ciurnelli al direttore di gara sono, infatti, oggettivamente ingiuriose ed offensive e sono state perfettamente recepite dal destinatario che le ha riportate nel suo referto. Esse però risultano pronunciate in un solo contesto temporale e non costituiscono, quindi una pluralità di azione offensive, ma solo una sequenza di atti il complesso dei quali rappresenta un unico episodio di ingiuria per il quale il calciatore Ciurnelli deve essere giudicato.

Vi è allora spazio per una riduzione della sanzione inflitta da 3 a 2 giornate, misura che appare più aderente alla rilevanza dell’episodio ed alla costante giurisprudenza sul tema.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dell’A.S. Deruta di Deruta (Perugia), riduce la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore Alessio Ciurnelli.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Publicato in Roma il 19 Gennaio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete